

OIC 24: COSTI DI PUBBLICITA' E RICERCA DA SPESARE

Il principio contabile OIC 24, relativo alle **immobilizzazioni immateriali**, revisionato dalle novità introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015 (ormai pressoché definitivo ed in corso di emanazione), prevede che, a partire dal bilancio dell'esercizio 2016, i costi di **pubblicità non** possano più essere **capitalizzati**, bensì **spesati** nell'esercizio del sostenimento. I valori già **capitalizzati** in **precedenti esercizi**, possono essere riclassificati nella voce **<costi di impianto e di ampliamento>**, a **condizione** che soddisfino i seguenti requisiti: siano legati ad una fase di **<start up>**, o connessi ad un nuovo **<business>**, processo produttivo o differente localizzazione; in altre parole, deve trattarsi di costi **<non ricorrenti>**, per i quali l'impresa abbia ragionevoli aspettative di **ritorni futuri significativi**. In caso contrario, questi costi devono essere **eliminati** dal bilancio. **Stesso** principio si applica ai **<costi di ricerca>**. A tal proposito, il principio contabile OIC 24 stabilisce che la **<ricerca di base>**, da imputare a conto economico nell'esercizio del sostenimento, è quella relativa ad un **periodo antecedente** a quello in cui è chiaramente definitivo ed identificato il prodotto o processo che s'intende sviluppare. Lo **<sviluppo>**, invece, che si può capitalizzare, costituisce l'**applicazione** dei **risultati** della **<ricerca di base>**. I costi **capitalizzabili** devono quindi essere relativi ad un **prodotto o processo chiaramente definito** ed essere identificabili e misurabili, essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possiede o possa disporre delle necessarie risorse. Per i **<costi di sviluppo>**, il periodo d'ammortamento non è più determinato entro un periodo di 5 anni, bensì **in funzione della loro vita utile**. Solamente nei casi eccezionali, in cui tale determinazione non sia possibile, si applica il periodo **<inderogabile>** di 5 anni.

ACQUISTO IMMOBILI ABITATIVI: NIENTE PROROGA AGEVOLAZIONI

Nel Disegno di legge di bilancio 2017 non vi è traccia della **proroga** della norma agevolativa, in **scadenza** il prossimo

31 dicembre, che riguarda l'acquisto di **immobili nuovi** ad uso **abitativo**, appartenenti alla **classe energetica <A>** o ****, da parte di **<persone fisiche>** (non nell'esercizio di impresa). Il beneficio consiste in una **detrazione IRPEF**, pari al **50% dell'IVA** corrisposta all'**impresa costruttrice cedente**. La detrazione è ripartita in **10 annualità**. Inoltre, salvo ripensamenti del legislatore, **non** è prevista neppure la proroga per il **<bonus mobili>** (detrazione IRPEF 50% su di un ammontare di spesa di **16 mila euro**), riservato alle **<giovani coppie>**, per l'acquisto dell'**arredo <prima casa>**. Anche tale agevolazione, **scadente** il prossimo **31 dicembre**, è riservata ai coniugi o conviventi da almeno 3 anni, in cui **almeno uno** dei due membri del nucleo familiare **non** abbia **superato 35 anni** di età. Chi è interessato ai provvedimenti suddetti, quindi, si affretti ...

PROFESSIONISTI: AUMENTANO LE SPESE <PREPAGATE>

A proposito degli adempimenti fiscali/contabili dei **professionisti**, nel D.L. n. 193/2016, in corso di conversione, è prevista l'estensione alle spese di **<viaggio e trasporto>** della possibilità (già in corso per quelle di **<vitto e alloggio>**), di farle **sostenere direttamente dal cliente/committente** (che, ovviamente, potrà dedurle). Si eviterà, in tal modo, al professionista, l'onere di sostenerle, rilevarle contabilmente e fiscalmente, ed addebitarle al cliente/committente. L'**efficacia** della novità, molto probabilmente, sarà a partire dall'**esercizio 2017**.

(QUALCHE VOLTA) IVA ANCHE IN CASO DI FURTO

C'è un caso particolare, che a volte purtroppo si verifica, che comporta il **pagamento dell'IVA**, anche in ipotesi di **merci rubate**. E' quando, ad esempio, i beni sono venduti da un fornitore italiano ad un cliente francese (che li deve trasportare ed utilizzare in Francia), ma sono **consegnati in Italia**, a quest'ultimo o ad un suo corriere (si tratta quindi di una vendita con la clausola **<ex-works>**). Qualora, **nel corso del trasporto** (a cura, quindi, del cessionario) le merci siano **oggetto di furto**, chi subisce il danno è il cliente francese (in quanto la **vendita** è

già avvenuta). A questo punto, poiché non vi è **prova** che la merce sia stata **trasportata in Francia**, l'operazione compiuta dal fornitore italiano **non** è **<comunitaria>** (mancando il requisito del trasferimento da un paese comunitario ad un altro) ed è quindi **soggetta ad IVA**. A conclusioni **opposte** (nessun obbligo di assolvimento dell'imposta) si perviene, invece, qualora il furto avvenga **prima della consegna** dei beni al cliente francese (cioè, quando i beni sono ancora di proprietà del fornitore italiano).

ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR

Il prossimo **16 dicembre** scade il termine per il versamento dell'**acconto dell'imposta sostitutiva sul TFR** (<trattamento di fine rapporto>), da determinare utilizzando il metodo **<storico>** ovvero **<previsionale>**. Il versamento è **dovuto** esclusivamente nel caso in cui il TFR sia **mantenuto in azienda** (ancorché girato al Fondo di Tesoreria dell'INPS, per le aziende con almeno 50 dipendenti). Il **saldo** dovrà essere versato **entro il 16.2.2017**.

ALCUNE NOTE SULLA <NUOVA> CONTABILITA' SEMPLIFICATA

A decorrere **dal 2017**, come previsto dal disegno di legge **<Finanziaria>**, le imprese in **<contabilità semplificata>** determinano il reddito in base al **principio di <cassa>**, e non più a quello di **<competenza>**. Il **limite** annuo dei **ricavi**, per appartenere al predetto regime non è cambiato: euro **400 mila** per le **prestazioni di servizi**; euro **700 mila** per le **altre attività**. Il **reddito** si determinerà in un importo pari alla **differenza** tra: - i ricavi/proventi **percepiti**, aumentati da plusvalenze, sopravvenienze attive, redditi degli immobili patrimonio ed autoconsumo; e - le spese **sostenute**, aumentate delle quote d'ammortamento, delle minusvalenze, delle perdite su crediti, dell'accantonamento TFR. **Non** rileveranno le **rimanenze iniziali e finali**, ma nella determinazione del reddito per l'esercizio 2017, tra i costi si comprenderanno le **rimanenze finali dell'esercizio precedente**. Naturalmente, al fine di evitare salti e duplicazioni di tassazione, i

ricavi e le spese che hanno **già concorso alla formazione del reddito, non assumono rilevanza** nella determinazione del reddito degli anni successivi. Quindi, ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, incassato nel 2017, non assume rilevanza nel 2017, così come una spesa dedotta per competenza nel 2016, pagata nel 2017, non sarà rilevante in tale anno. Per l'assolvimento dell'**obbligo contabile**, sono previste tre possibili alternative:

- tenuta di due distinti **registri incassi e pagamenti**, in cui saranno annotati anche gli altri componenti positivi e negativi di reddito, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Questa opzione presuppone l'ulteriore **tenuta dei registri IVA**, per gli adempimenti (ad essa imposta) relativi;

- tenuta dei **registri IVA, integrati** con l'annotazione delle operazioni **<fuori campo>** e con l'indicazione degli **incassi e pagamenti** non avvenuti nell'anno di registrazione. Tali incassi/pagamenti saranno poi **registrati separatamente nel periodo d'imposta dell'incasso/pagamento**, indicando che la registrazione ai fini IVA è già avvenuta;

- tenuta dei **soli registri IVA**, senza annotazione di incassi/pagamenti (**presumendo** che siano avvenuti **nell'anno**), fermo l'obbligo d'integrazione delle registrazioni con quelle **<fuori campo>**.

In caso di **mancato superamento** dei limiti di ricavi previsti, il regime di **<contabilità semplificata>** rappresenta il **regime <naturale>**, che si protrae di anno in anno; al contribuente è concessa, tuttavia, la **facoltà di optare** per il regime di **contabilità ordinaria**, vincolante per un solo anno (stando all'art. 3 del D.P.R. n. 442/1997).

NOTIFICA CARTELLE: SOLO CON <PEC>

Come previsto dal D.L. n. 193/2016, la notificazione delle **cartelle e degli altri atti della riscossione**, avvenute dopo l'1.6.2016 con modalità ordinarie (**raccomandata**), dovranno essere **rinnovate** con **<PEC>** (posta elettronica certificata). La versione corrente dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevede infatti che la **noti-**

fica delle cartelle di pagamento, effettuata nei confronti di imprese e professionisti, si esegua **obbligatoriamente** tramite **<PEC>**. Di conseguenza i **termini di impugnazione** decorreranno da tale **<rinnovo>**, in assenza del quale l'agente della riscossione non può compiere ulteriori operazioni dipendenti dall'atto stesso. Addirittura, qualora la **nuova notifica** dovesse avvenire **oltre i termini di decadenza**, di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, il contribuente potrebbe, a buon diritto, **contestarne la validità**.

CHIUSURA PARTITE IVA <INATTIVE>

Nel **<pacchetto semplificazioni>** (D.L. n. 193/2016), è stata inserita, in corso di approvazione, la norma che prevede la **chiusura delle partite IVA <inattive>**. L'iniziativa è dell'Agenzia delle entrate, che **comunicherà** la chiusura d'ufficio della partita IVA a coloro che **non** risultano aver **esercitato** attività d'impresa o artistica/professionale, **nei tre anni precedenti**. I destinatari della comunicazione, nei 30 giorni successivi, avranno la possibilità di **opporsi** a tale provvedimento, fornendo motivazioni e chiarimenti. In ogni caso, per la cancellazione della partita IVA, **non** è prevista l'applicazione di **sanzioni**.

CESSIONE D'AZIENDA IN CRISI: PERICOLO REATO <BANCAROTTA>

La **cessione** o l'**affitto d'azienda**, in stato d'insolvenza, idonei a determinare il depauperamento del patrimonio e delle attività produttive, possono comportare in capo al **cessionario** ed al suo **consulente** (che sovrintende alla conclusione dei relativi contratti) l'incriminazione del reato di **<concorso esterno in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione>**. A rilevarlo è la **Cassazione**, con la **sentenza n. 42572 del 7.10.2016**, nel caso in cui il **prezzo** convenuto sia sensibilmente **inferiore** a quello di **mercato**.

DEDUCIBILITA' POLIZZE <RISCHIO MORTE> AMMINISTRATORI

Il problema della deducibilità **fiscale** delle **polizze <rischio morte> degli amministratori**, stando alla giurisprudenza, non presenta soluzioni univoche. A fronte del parere contrario (alla deducibilità) della Direzione Regionale del Pie-

monte (risposta ad un quesito del febbraio 2005), con la motivazione che non trattasi di **<costi funzionali alla produzione del reddito>**, segnaliamo la sentenza della Commissione Provinciale di Agrigento (n. 1840/2015), che invece ne riconosce la **valenza fiscale**, a condizione tuttavia che la **<vita dell'assicurato assuma un rilievo decisivo** o, quantomeno, determinante per la **sopravvivenza dell'attività economica esercitata**.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	22/11/16	16/11/16
3 mesi	-0,317	-0,315
6 mesi	-0,223	-0,217
1 anno	-0,080	-0,074
CAMBI	22/11/16	16/11/16
Euro - USD	1,0617	1,0702
Euro - yen	117,74	117,25
SPREAD	22/11/16	16/11/16
Btp vs BUND 10 years	180,1	173,2

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.